This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HL 3MQ0 R

R TX

SERAFINI

Delle Obbligazioni
1861

5

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

HARVARD LAW SCHOOL
LIBRARY

Digitized by Google

Italy
286

TRATTATO
DELLE OBBLIGAZIONI

SECONDO I PRINCIPII COMPARATI
DEL DIRITTO ROMANO
DELLA GIURISPRUDENZA E DELLE MODERNE LEGISLAZIONI.

SOMMARIO DELLE
LEZIONI DI PANDETTE

DI
FILIPPO SERAFINI
PROF. ORDINARIO NELLA R. UNIVERSITÀ DI PAVIA.

PAVIA
TIPOGRAFIA DEGLI EREDI BIZZONI
1861.

S
ITA
911 PAV
SER
Digitized by Google

For 14
5

Digitized by Google

LEZIONI DI DIRITTO ROMANO

DEL PROFESSORE

FILIPPO SERAFINI

TRATTATO DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO PRIMO. Delle fonti delle Obbligazioni.

Capo Primo. Dei contratti in genere.

Sez. prima. Disposizioni preliminari. (Definizione del contratto. — Varie specie di contratti: contratti unilaterali e bilaterali; onerosi e gratuiti, commutativi e aleatorii; contratti nominati e innominati; principali e accessorii; reali e non reali; solenni e non solenni).

Sez. seconda. Dei requisiti essenziali per la validità dei contratti.

§. 1. Della capacità delle parti contraenti. (Regola generale. — Eccezione alla regola: infanti, dementi, furiosi e interdetti; impuberi. Se gli impuberi, che conchiudono atti giuridici senza l'intervento del loro tutore, rimangano obbligati almeno *naturalmente?* Esame delle varie opinioni, e conciliazione dei fr. 41 (12. 6), fr. 59 (44. 1) col §. 3. Inst. III. 3, e coi fr. 42 pr. XII. 2. fr. 21 pr. (35. 2) e fr. 25 § 1. (36. 2). — Se i minori soggetti a curatela si possano obbligare?

Digitized by Google

Conciliazione dei fr. 101 (45. 1) e fr. 141 §. 2 *l. c.* colla cost. 3 Cod. II. 22.

§. 2. **Del consenso.** (Concetto e requisiti del consenso. — Diritto di revocare le offerte non ancora accettate. — Delle offerte fatte in iscritto. — Vizii del consenso: I. DELL' ERRORE: Concetto dell' errore. — Esame dei fr. 57 (44. 7), fr. 15 pr. II. 1, fr. 20 (39. 3) e dell' art. 1270 del *Prog. del Cod. civile*, e dimostrazione che le espressioni vaghe e generiche di quei passi testuali non enunciano un principio assoluto. — Esame delle varie specie d'errore: 1) *errore sui motivi;* 2) *errore sulla natura del contratto;* 3) *errore sulla persona;* 4) *errore sull' identità della cosa;* 5) *errore sul nome;* 6) *errore sulle qualità essenziali;* 7) *errore sul commercio della cosa;* 8) *errore sulla proprietà;* 9) *errore sulla quantità;* 10) *errore sull' esistenza della cosa.* — II. DEL DOLO: Concetto del dolo, e divisione in dolo principale e incidente; il primo dà luogo a rescissione del contratto, il secondo non dà luogo che a risarcimento dei danni ed interessi. Confutazione dell' opinione contraria. — III. DELLA VIOLENZA; Nozioni generali, concetto e requisiti della violenza morale. — Effetti della violenza. Confronto cogli effetti del dolo. — Differenze fra l' *actio quod metus causa* e l' *actio doli.*).

§. 3. **Dell' oggetto dei contratti.** (Nozioni generali. — I. L' oggetto dei contratti non può essere che una cosa esistente od almeno possibile. Differenze fra *res sperata* e *spes* (*alea*). — II. Cose in commercio. — III. Contratti su cose altrui. Esame dei varii contratti. — IV. Promessa del fatto di un terzo. — V. Promessa di una cosa appartenente all' acquirente.)

§. 4. **Della causa dei contratti.** (Interpretazione

Digitized by Google

del fr. 7 §. 4 II. 4 e dell' art. 1282 del Cod. civ. — Rinvio al TIT. VI. *cap.* 2. 3).

Sez. terza. Degli effetti dei contratti.

§. 1. Degli effetti dei contratti rispettivamente alle parti contraenti. (Regole generali. Interpretazione dell' art. 1286 del Cod. civile. — Dell' *exceptio nondum adimpleti contractus.* — Della *condictio causa data causa non secuta.* Confronti fra le leggi romane e il Cod. civile. Interpretazione dell' art. 1326 del Cod. civ.)

§. 2. Degli effetti dei contratti rispettivamente a terze persone non intervenute nel contratto. (Regola generale. Esame dell' *art.* 1291 del Cod. civ. — Della regola « *nemo potest alteri stipulari* ». Interpretazione del fr. 11 (44. 7) e del fr. 49 §. 2 (41. 2). — Modificazioni introdotte dalla pratica e sancite dal Cod. civile (*art.* 1921). — Fondamento della regola *nemo potest alteri stipulari.* — Conseguenze che ne derivano. Eccezioni alla regola. — Critica dell' art. 1289 del Cod. civ. — Enunciazione più esplicita e più esatta della regola *nemo potest alteri stipulari.* — Enumerazione delle varie eccezioni alla regola accennata: 1. quando lo stipulante medesimo trae un vantaggio pecuniario dalla stipulazione; 2 quando nessuna terza persona ne rimane aggravata. Conseguenze di quest' ultima eccezione, ed applicazione di quelle conseguenze. — Riassunto. — Differenze fra il diritto romano e il nostro Cod. civile).

Sez. quarta. Dell' interpretazione dei contratti.

CAPO SECONDO. Dei quasi contratti in genere.

CAPO TERZO. Dei delitti in genere.

CAPO QUARTO. Dei quasi delitti in genere.

650 538

Digitized by Google

CAPO QUINTO. Altre fonti delle obbligazioni.

TITOLO SECONDO. DELLE DIVERSE SPECIE DI OBBLIGAZIONI.

CAPO PRIMO. Delle obbligazioni condizionali.

Sez. prima. Concetto e divisione delle condizioni. (Cond. sospensive e risolutive; affermative e negative; casuali, potestative e miste; lecite e illecite).

Sez. seconda. Delle condizioni impropriamente dette. (Condizioni che si riferiscono ad un avvenimento presente o passato (§. 6 INST. *de Verb. Obl.*); condizioni necessarie; cond. impossibili, e loro differenze dalle condizioni negative necessarie. Interpretaz. dell'art. 1321 e 22 del *Prog. del Cod. civ. Ital.*).

Sez. terza. Effetti delle condizioni sospensive.

§. 1. Effetti della condizione sospensiva pendente.

§. 2. Effetti della condizione sospensiva verificata. (Retroattività: fr. 26 XXVIII. 7; COD CIV. *art.* 1331. Applicazione del principio di retro attività: fr. 78 XLV. 1, fr. 11 §. 1. XX. 4, COD. CIV. art. 2207 e seg. — Eccezioni al principio di retro attività; 1. Condiz. dipend. dalla volontà del debitore: fr. 108. XLV. 1. Applicazione del principio sancito in questo passo: fr. 4. XX. 3, fr. 11 XX. 4 combinati col fr. 9 § 1. XX. 4 e fr. 3 XX. 6; 2. I requisiti obbiettivi del contratto condizionale si giudicano secondo il tempo dell'adempimento della condizione.

§. 3. Condizione sospensiva mancata.

Sez. quarta. Effetti delle condizioni risolutive.

Digitized by Google

§. 1. Effetti della condizione risolutiva pendente.

§. 2. Effetti della condizione risolutiva verificata. (Retroattività e sue conseguenze. Se la proprietà trasferita sotto condizione risolutiva ricada di pien diritto al primiero proprietario, o se questi non abbia che un' azione personale verso il primo acquirente, e se i diritti reali imposti sulla cosa dal proprietario interinale scompajano col verificarsi della condizione risolutiva. Confutazione dell' opinione di Riesser. Esame del fr. 4 §. 3 XVIII. 2, fr. 3 XX. 6, fr. 41 VI. 1, fr. 9. XXXIX 3. Interpretazione del fr. 4 pr., fr. 5 XVIII. 3, fr. 6 § 1 XVIII. 1 e fr. 4 §. 4 XVIII. 2. Quistioni relativamente ai frutti: fr. 4 XVIII. 3, fr. 11 §. 1 XLIII. 24, fr. 26. XVIII. 2, fr. 37 XVIII. 1.

§. 3. Effetti della condizione risolutiva mancata.

Capo Secondo. Delle obbligazioni a tempo determinato.

Sez. Prima. Nozioni generali.

Sez. Seconda. Effetti del termine. (Il termine non sospende l' esistenza dell' obbligazione. Corollarii che derivano da questo principio).

Sez. Terza. Della clausola che abbandona il termine alla discrezione del debitore. (Della clausola *cum voluero*, e differenza fra questa e la clausola *si volam*).

Sez. Quarta. Della rinuncia al termine.

Capo. Terzo. Delle obbligazioni alternative.

Sez. Prima. Nozioni generali.

650.538

Digitized by Google

Sez. Seconda. Dell'esercizio del diritto di scelta. (Distinzione di tre ipotesi: 1.° caso in cui la scelta spetta al debitore *secondo le norme generali del diritto;* 2.° caso in cui la scelta appartiene al *creditore* in virtù di apposito patto; 3.° caso in cui la scelta spetta al *debitore* in virtù di un apposito patto).

Sez. Terza. Della trasmissibilità del diritto di scelta agli eredi ed ai cessionarii. (Esame dei fr. 76. XLV. 1 e fr. 75 §. 3 XXX. I.° Confutazione dell'opinione di coloro che negano la trasmissibilità agli eredi ed ai cessionarii. Interpretazione dei fr. 76 e 141 XLV. 1 combinati coi fr. 44. XXXV. 1 e fr. 38 §. 6 XLV. 1. Riepilogo).

Sez. Quarta. Dell'estinzione dell'obbligazione alternativa per la distruzione dell'oggetto dovuto.

§. 1. Esame del caso in cui il diritto di scelta spetta al *debitore* e la cosa perisce *per caso fortuito.* (Perdita di amendue gli oggetti alternativamente dovuti; perdita di uno solo degli oggetti alternativamente dovuti: differenze fra le leggi romane (fr. 47 §. 3 *de legatis*, Cod. civ. *Art.* 1340); esame del fr. 95 §. 1 XLVI. 3).

§. 2. Esame del caso in cui il diritto di scelta spetta bensì al *debitore*, ma l'oggetto perisce per *colpa di lui medesimo.* (Perdita di un solo degli oggetti dovuti. — Perdita di entrambi gli oggetti dovuti: 1. Caso in cui il primo degli oggetti periti è perduto per colpa del debitore, e l'altro per caso fortuito; 2. Caso in cui la prima delle cose perite è perduta per accidentalità, e la seconda per colpa

Digitized by Google

del debitore; differenze fra il diritto romano e il Cod. civile; 3. Caso in cui amendue le cose sieno perite per colpa del debitore.

§. 3. Esame del caso in cui la scelta spetta al *debitore* e l'oggetto dovuto perisce per *colpa del creditore*. (Perdita di uno degli oggetti: esame del fr. 55 IX. 2, e conseguenze che ne derivano. — Perdita di amendue le cose dovute: da distinguersi i seguenti tre casi: 1.° la prima delle cose perite è distrutta per *colpa* del creditore: differenze fra le leggi antiche e le leggi moderne; 2.° la prima delle cose perite è distrutta per caso fortuito, e l'altra per colpa del creditore; 3.° amendue gli oggetti periscono per colpa del creditore).

§. 4. Esame del caso in cui la scelta spetta al *creditore* e l'oggetto perisce per *caso fortuito*. (Perdita di amendue gli oggetti alternativamente dovuti (*art.* 1342). — Perdita di uno solo degli oggetti: fr. 34, §. 6 XVIII. 1. fr. 95 pr. XLVI. 3; Cod. civ. *art.* 1341 al. 1 e 2.).

§. 5. Esame del caso in cui la scelta spetta al *creditore*, e l'oggetto perisce per *colpa del debitore*.

§. 6. Esame del caso in cui la scelta spetta al *creditore*, e l'oggetto perisce per *colpa dello stesso creditore*. (Perdita di una sola delle cose alternativamente dovute: fr. 95 §. 1 XLVI. 3. — Perdita d'ambedue le cose alternativamente dovute: Distinzione dei tre casi: 1.° la cosa perita per la prima venne distrutta per colpa del creditore, e l'altra per caso fortuito; 2.° la cosa primieramente perita è man-

650 538

Digitized by Google

cata per caso fortuito, e l'altra per colpa del creditore; 3.° amendue le cose sono perite per colpa del debitore).

Capo Quarto. Delle obbligazioni solidali nel lato senso della parola (obbligazioni solidarie propriamente dette ed obbligazioni correali).

Sez. prima. **Disposizioni preliminari.** 1.° L'obbligazione si divide di pien diritto fra i più creditori od i più debitori: obbligazione *pro rata;* 2.° l'obbligazione, unica nella sua causa, può essere molteplice nei suoi effetti e costituire tante obbligazioni quanti sono i debitori o creditori, senza che il pagamento fatto da uno dei debitori liberi gli altri, e senza che il pagamento fatto ad uno dei creditori liberi il debitore di fronte agli altri. Esame dei varii casi; 3.° l'obbligazione, unica nelle sue cause, può essere tale che ciascun debitore sia obbligato di fare l'intiero pagamento, e che ciascun creditore abbia il diritto di esigerlo, ma in guisa che il pagamento fatto da uno dei condebitori liberi tutti gli altri e il pagamento fatto ad uno dei concreditori liberi il debitore di fronte a tutti. — Soltanto quest'ultima specie di obbligazione chiamasi *solidale* in lato senso, e può essere, a seconda dei casi, un'obbligazione *correale* od un'obbligazione *solidale propriamente detta.* I Codici moderni non fanno più alcuna distinzione fra obbligazione correale e solidale in senso stretto).

Sez. seconda. **Differenze fra l'obbligazione solidale propriamente detta e la vera obbligazione correale.**

Sez. terza. **Requisiti comuni alle obbligazioni solidali propriamente dette ed alle vere**

Digitized by Google

obbligazioni correali. (*Primo requisito*; Unità della causa dell' obbligazione. Esame del fr. 12 XLV. 2; *Secondo requisito*: Unicità di obbietto e di forza obbligatoria).

Sez. quarta. Cause dell' obbligazione *correale.* (I. Della stipulazione considerata come causa di correalità; II. Del testamento considerato come causa di correalità: differenza fra obbligazione correale passiva e attiva. Esame del fr. 9 XLV, 2 e della *cost.* 4. XVII. 38; III. Delle *actiones adiectitiae de peculio, de in rem verso, quod iussu, exercitoria e institoria* quali cause dell' obbligazione correale; IV. Delle azioni nossali considerate come causa dell' obbligazione correale.

Sez. quinta. Cause delle obbligazioni solidali nel senso stretto. (Convenzione, testamento, legge e natura stessa della cosa che forma oggetto dell' obbligazione).

Sez. sesta. Effetti della vera correalità.

§. 1. Effetti della correalità attiva.

§. 2. Effetti della correalità passiva. (I. Nozioni generali. — Diritto di regresso: fr. 62 XXXV. 2; fr. 39. XLVI. 1; *const.* 11. VIII. 41; §. 4. Inst. III. 20. Confutazione dell' opinione di coloro che ammettono in tutti i casi il diritto di regresso. Esame della *const.* 2 Cod. VIII. 40. Casi eccezionali nei quali devesi ammettere. Esame dell'art. 1360 del Cod. civile. — II. Effetti della mora di uno dei debitori correali. — Interpretazione del fr. 32 §. 4 XXII. 1, e fr. 173 §. 2. L. 17. Divergenza d'opinioni fra gli scrittori. Difesa dell' opinione adottata nel Codice civile art. 1352. Esame del fr. 18 XLV. 2 combinato col fr. 1 §. 13 XXVII. 3. — Degli interessi mo-

650.538

Digitized by Google

ratorii: fr. 32 XXII. 1. — Dell' interruzione della prescrizione: *cost.* 5. VIII. 40; Cod. civile *art.* 1354.

Sez. settima. Dell' estinzione dell' obbligazione correale. (*Cause che distruggono l' esistenza obbiettiva dell' obbligazione*: 1. pagamento; 2. compensazione; 3. novazione; 4. accettilazione; 5. giuramento; 6. contestazione. — Cause che estinguono soltanto il rapporto concreto di uno o l' altro dei subbietti dell' obbligazione correale: *a*) confusione. Esame del fr. 71 pr. XLVI. 1, e dell' *art.* 1355 del Cod. civile; *b*) remissione di debito. Esame dei fr. 21. §. 5, 23. e 27. II. 14, fr. 9 §. 1 XLV. 2. Differenze fra diritto romano e Cod. civile *art.* 1442).

Sez. ottava. Dell' estinzione dell' obbligazione solidale propriamente detta. (Differenza fra gli effetti del pagamento e della compensazione e gli effetti delle altre cause estintive delle obbligazioni).

Sez. nona. Differenze fra le vere obbligazioni correali e le solidali propriamente dette, per rapporto alla loro estinzione. (I. Atti che costituiscono una effettiva soddisfazione del creditore; II. atti che non distruggono l' esistenza obbiettiva dell' obbligazione, ma soltanto il rapporto concreto di uno dei subbietti dell' obbligazione correale; III. atti che distruggono bensì l' esistenza obbiettiva dell' obbligazione, ma che non costituiscono una vera ed effettiva soddisfazione del creditore).

Capo Quinto. Delle obbligazioni divisibili ed indivisibili.

Sez. prima. Nozioni preliminari. (A. *Obbligazioni*

Digitized by Google

di dare: 1. obbligazioni che hanno per oggetto la dazione di una cosa corporale determinata: fr. 54 XLV. 1, combinato col fr. 2 §. 3 *ivi* e col fr. 9 §. 1 XLVI. 3; 2. obbligazioni generiche ed alternative: eccezione alla regola; 3. obbligazioni che hanno per oggetto la dazione di una cosa incorporale. B. *Obbligazioni di fare*. Regola generale; eccezione alla regola. C. *Riassunto*).

Sez. seconda. Effetti delle obbligazioni indivisibili. (1. Effetti quanto al modo di farle valere in giudizio; 2. effetti quanto all'esecuzione dell'obbligazione indivisibile).

Sez. terza. Differenze fra le obbligazioni indivisibili e le obbligazioni solidali.

CAPO SESTO. Delle obbligazioni con clausole penali.

Sez. prima. Concetto della clausola penale. (pena convenzionale).

Sez. seconda. Nullità della clausola penale. (Inesattezza dell'art. 1372. Enumerazione delle varie cause di nullità: fr. 26. 35. 69. 123. XLV. 1.).

Sez. Terza. Scopo della clausola penale. (Esame del §. 7. INST. III. 15. Differenze fra il diritto romano e il nostro Codice civile. Esame dei fr. 41 e 42 XVII. 2 e fr. 28 XIX. 1).

Sez. quarta. Della quantità della pena convenzionale. (Conciliazione dei fr. 56 pr. XXI. 2, fr. 38 §. 17. XLV, 1 colla *cost.* 1. COD. VII. 47. — Limiti posti alla regola generale: fr. 13 e 26. XIX. 1, fr. 9. pr. e fr. 44. XXII. 1).

Sez. quinta. Effetti della clausola penale.

Sez. sesta. Quando si incorra la pena convenzionale.

650 538

Digitized by Google

Sez. settima. Effetti dell' esecuzione parziale dell'obbligazione principale. (Interpretazione del fr. 47. XIX. 1, e del fr. 9. II. 11, e dell' *art.* 1376 del Cod. civile.)

Sez. ottava. Differenze fra l' obbligazione con clausola penale e la pena di recesso e le arre.

CAPO SETTIMO. Delle obbligazioni civili e naturali.

Sez. prima. Nozione e effetti delle obbligazioni civili e naturali.

Sez. seconda. Cause che danno origine alle obbligazioni naturali.

Sez. terza. Differenze fra le leggi romane e il nostro Cod. civile relativamente alle obbligazioni naturali.

TITOLO TERZO. DEGLI EFFETTI DELLE OBBLIGAZIONI.

CAPO PRIMO. Delle cause d' inesecuzione delle Obbligazioni.

Sez. prima. Cause d'inesecuzione in generale.

§. 1. Del dolo.

§. 2. Del caso fortuito.

§. 3. Della colpa.

Sez. seconda. Della prestazione del dolo e della colpa.

§. 1. Della prestazione del dolo. (Esame dei fr. 18 §. 3. XXXIX. 5, fr. 62. XXII. 1, fr. 72 §. 3. XXXV. 1, e fr. 45 §. 1. XIX. 1.)

§. 2. Della prestazione della colpa. (Colpa grave: fr. 32 XVI. 3, e fr. 8 §. 3 XLIII. 26.

Digitized by Google

— Colpa leggera: 1.° Esame del caso in cui il debitore non ricava alcun profitto dall' obbligazione; 2.° esame del caso in cui il debitore ritira un vantaggio dall' obbligazione; 3.° esame del caso in cui amendue le parti contraenti ritraggono un vantaggio dall' obbligazione. — Confronto fra i principii romani e quelli del nostro Cod. civile. Interpretazione dell' *art.* 1385 e dell' *art.* 2021.)

§. 3. Del caso fortuito. (Regola generale: *Casus a nullo praestantur*, fr. 23. L. 17, Cod. civ. art. 1387. Conseguenze di quella regola: § 3. Inst. III. 27. Confutazione dei principii sanciti dal *Cod. austriaco* §. 1447 e dal *Cod. prussiano* I, 5 §. 364 e 365. — Della prova della colpa.

Sez. terza. Confutazione del sistema di *Pothier*, *Vinnio* ed altri autori, relativamente alla teoria della colpa. (Esposizione del sistema di questi autori. Critica del medesimo fatto da Hasse, *Die Culpa des röm. Rechts*, 1815. Il sistema di Pothier, Vinnio e seguaci è contrario alle fonti e all' equità e di difficile applicazione. Esame dei seguenti passi testuali: fr. 32. III. 51, fr. 30 XIII. 7, fr. 52 §. 3 XVII. 2, *cost.* 13 Cod. IV. 35. Spiegazione del senso del vocabolo *culpa levissima* adoprato al fr. 44 combinato coi fr. 31 e 52 §. 4 IX. 2 e col §. 1 Inst. III. 27 e colla *cost.* 20 Cod. II. 19 e *cost.* 24. IV. 32.).

Capo Secondo. Effetti dell' inesecuzione dell' obbligazione.

Sez. prima. Dei danni ed interessi in generale.

Sez. Seconda. Effetti dell' inesecuzione dell' obbligazione per rapporto all' oggetto della

Digitized by Google

prestazione (influenza dell'obbligazione sul rischio e pericolo).

§. 1. Principii generali ed esame di alcune opinioni erronee di molti autori. (Le regole « *casum sentit dominus* », « *res perit domino* » che alcuni autori hanno prese per loro punto di partenza, non solo sono estranee alla legislazione romana, ma sono erronee e non servono che a confondere le idee. La regola « *res perit domino* » trae la sua origine dal diritto germanico. — Prova della falsità della regola insegnata da alcuni autori « *che la perdita fortuita di una species sciolga il contratto* ». Esame del fr. 5 §. 2 XVIII, 5, dell' *art.* 1459 del *Progetto del Cod. civile*, e del §. 3 Inst. III. 23. Confutazione dei principii addotti dai commentatori dei Cod. prussiano ed austriaco. — Le argomentazioni di Suarez, nei suoi rapporti ufficiali sulla revisione finale del Codice prussiano (*vol.* 41. *pag.* 17) sono fondate sulla falsa regola « *casum sentit dominus* ». — Esposizione del vero principio su cui devono fondarsi le regole e le decisioni concernenti il rischio e il pericolo nella materia delle obbligazioni. Esame dei fr. 23 e 185. L. 17.)

§. 2. Applicazione dell' esposto principio ai contratti unilaterali in generale. (La vera regola da adottarsi è: « *interitu speciei debitor liberatur* », ovvero sia « *periculum creditoris est* ». Eccezioni alla regola: mora del debitore; obbligazioni generiche e alternative: fr. 34 §. 6. XVIII. 1.)

§. 3. Applicazione dell' esposto principio al contratto di vendita. (Fr. 5 §. 2 XVIII. 3; § 3. Inst. III. 23: Cod. civ. *art.* 1625; fr. 23 XIX. 2. Cuiacio *Recitat. in Cod.* IV. 18; Pothier

Digitized by Google

Traité des Obligations II. 616 seg; Koch *Das Recht der Forderungen* I. 20. — Vendita condizionale: fr. 8 pr. 18. 6. — Vendita a peso, numero e misura: vendita di più cose in massa, fr. 35 §. 3 e 6, fr. 62 §. 2 XVIII. 1, Cod. civ. *art.* 1611; vendita di più cose a tanto la misura, fr. 35 §. 5 e 7 *l. c.*, Cod. civ: *art.* 1610; vendita di determinate misure per un prezzo determinato; vendita col patto del preventivo assaggio. Esame dell'*art.* 1613 del Prog. del Cod. civile, e del fr. 4 §. 1. XVIII. 6).

§. 4. Applicazione dello stesso principio al contratto di locazione e conduzione. Fr. 9 §. 1. 4, fr. 19 §. 6, fr. 30. XIX. 2, Cod. civ. *art.* 1760; fr. 19. §. 6, fr. 33. 34. XIX. 2. Temperamento introdotto per principio d'equità dal fr. 19 §. 9. XXX. 2. Esame dei fr. 15 §. 6, fr. 37, fr. 61, e 62 XIX, 2. Conseguenze: fr. 59 *l. c.*)

§. 5. Applicazione del citato principio al contratto enfiteutico. (*Nov.* 120; §. 3 Inst. III. 25).

§. 6. Applicazione al contratto di società. (Interpretazione del fr. 58. XVII. 2).

§. 7. Applicazione ai contratti innominati. (Esempi dati dai giureconsulti romani: fr. 1. XIX. 3, fr. 13. XIX. 5, e fr. 5 §. 4 *l. c.* — a) *Contratto di permuta*: 1.ª ipotesi: fr. 57 XVIII, 1, fr. 16. XII. 4; 2.ª ipotesi: fr. 5, XIX. 5, *cost.*, 10 Cod. IV. 6: fr. 5 §. 1 *l. c.* Esame dell'opinione contraria: esame del fr. 16. XII. 4. — b). *Contratti innominati analoghi al mandato*: fr. 5. §. 3. XII. 4; fr. 17 §. 1. XIX. 5; fr. 52. §. 3, XVII. 2).

§. 8. Eccezioni alla regola che « *casus a*

Digitized by Google

nullo praestantur. » (1.° Quando il detentore d' una cosa viola i patti contrattuali: fr. 12 §. 1. XIX. 2; 2.° Quando il debitore è in mora: rinvio alla *sez. quarta*, §. 2; 3.° Quando esiste convenzione espressa o tacita: fr. 39. XVII. 1, fr. 9 §. 2 XIX. 2, fr. 5 §. 3. XIII. 6).

§. 9. Sistema adottato dal *Progetto del Codice civile italiano.* (*Art.* 1885, 1923, 1806).

Sez. terza. Effetti dell' inesecuzione dell' obbligazione per rapporto al luogo.

§. 1. Luogo determinato. (Fr. 2. §. 4. XIII. 4).

§. 2. Luogo indeterminato. (Fr. 35. L., 17, fr. 2 §. 5. XIII. 4, fr. 21 XXXVIII. 1).

Sez. quarta. Effetti dell' inesecuzione per rapporto al tempo (*trattato della mora*).

§. 1. Nozioni generali. (Obbligazione a tempo determinato. — Obbligazione condizionale. — Obbligazione pura e semplice: regola generale: eccezioni alla regola. — Definizione della *mora*. — I. Mora del debitore. Regola generale: *Interpellazione*; chi possa farla? a chi? quando? in qual luogo e come? — Cause che rendono scusabile l' ommissione di pagamento. — Casi in cui il debitore è in mora di pien diritto senza bisogno di interpellazione (*mora ex re*). Esame della quistione se nelle obbligazioni a tempo determinato la sola scadenza del termine basti per costituire il debitore in mora (*dies interpellat pro homine*): confutazione delle opinioni di Savigny, Neustetel, *zivil. Archiv.* V. 8, Schroeter, *Giesser Zeitschrift* IV. 5 e VII. 3, Wolff, *Lehre von der Mora*, Molitor, *de la demeure*, Maynz, *Elemens* II. §. 264, Warnkoenig, *Comm. iur.*

Digitized by Google

civ. II. 123, Puchta, Koch, *das Recht der Ferderungen* I. §. 31, Sintenis, Arndts. Esame della questione dal punto di vista generale. Prova dell' assunto che gli stessi principii generali sulla mora conducono logicamente alla regola « *dies interpellat pro homine* », e che questa regola venne sempre seguita nella pratica, dai tempi dei glossatori sino ai nostri giorni, e che venne sancita anche dai moderni codici d' Italia e d'Oltremonte. Esame dei più importanti testi di legge che appoggiano la nostra opinione fondata sui principii generali: fr. 1 e fr. 11 §. 15 e 16 XIX. 1 combinati col *capo* 31 *de reg. iuris* in 6.°, *cost.* 12. VIII. 38 comb. colla *cost.* 2. IV. 66, confermata da Papa Gregorio per le enfiteusi ecclesiastiche al *capo* 4. Decret. III. 18. Esame di alcuni passi testuali che non possono spiegarsi se non ammettendo la citata regola « *dies interpellat pro homine* »: fr. 114 XLV. I, fr. 33 *l. c. cost.* 10. IV. 49. Conferma della citata regola con passi testuali del diritto bizantino: *Basil.* XXIII. 1. 5, XLIII, 5. 12 (*fortasse enim in die certum promiserat, et ab eo tempore in mora esse videtur*, ETIAMSI EUM NON INTERPELLAVERO, *postquam dies exiit.* NEQUE ENIM HOC MIHI FACERE LICET, QUIA DIES CERTUS EST »; Schol, *ad Hermonop.* III. 3 §. 43. Esame dei passi testuali addotti dagli avversari contro la citata regola. — II. Mora del creditore. Condizioni richieste per costituire in mora il creditore: offerta da parte del debitore e non accettazione da parte del creditore. 1. *Dell' offerta.* Confronto fra offerta e interpellazione. Requisiti dell'offerta: capacità di alienar da parte del debitore, e capacità di ricevere pagamento da parte del creditore; questione relativa all'offerta fatta al mandatario del creditore; requisiti

Digitized by Google

relativi al tempo e al luogo. 2. *Della non accettazione da parte del creditore.* — Casi in cui il creditore è costituito in mora senza che gli sia stata fatta valida offerta).

§. 2. Effetti della mora. (Effetti comuni. — Effetti della mora del debitore. — Effetti della mora del creditore).

§. 3. Della mora secondo il Progetto del Codice civile Italiano.

TITOLO QUARTO. Della Cessione delle Obbligazioni.

CAPO PRIMO. Introduzione storica e nozione della cessione delle obbligazioni. (Differenza fra diritti reali e obbligazioni per rapporto alla cessione. — Impossibilità di succedere a titolo singolare nelle obbligazioni altrui. — Bisogno urgente di un ripiego a questa impossibilità fondata sulla natura stessa dell' obbligazione. — La novazione (delegazione) era, in diritto antico, l' unico mezzo di cambiare i primitivi subbietti di un' obbligazione. Esame del §. 38 lib. 2.° delle Istituzioni di GAIO comb. colla *glossa* ai fr. 16. XV. 1, fr. 3. XVII. 2 e cost. 1. IV. 17. — Insufficienza della delegazione pel commercio delle obbligazioni. — Necessità d' un espediente che dia al creditore la facilità di cedere il valore dei suoi crediti, senza il concorso del debitore e senza pregiudizio del medesimo. — *Procuratio ad litem.* -- Esame del §. 86 lib. IV. *Inst.* GAI. — Cosa significhi l' espressione « *procurator lite contestata dominus litis efficitur.* » — Inconvenienti che derivano al *procurator in rem suam* (cessionario) dalla procura processuale (cessione indiretta). — Bisogno di assicurare il cessionario contro tali inconvenienti: 1.° *Denuntiatio*; 2.° *actiones utiles.* — Casi nei quali vennero accordate

Digitized by Google

queste *actiones utiles: a.* estinzione del mandato per morte; *b* vendita di eredità, fr. 16 pr. II. 14; *c.* vendita di credito, *cost.* 8. IV. 10; *d.* donazione e legato di credito, *cost.* 5. IV. 15 e *cost.* 18. IV. 37; *e. cessio legis* — Diritto giustinianeo. — Codici moderni. — Definizione della cessione, nell'ultimo stadio del suo sviluppo).

Capo Secondo. Quali obbligazioni si possano cedere. (Regola generale: tutti i diritti e tutte le azioni sono cessibili, tanto le obbligazioni civili che naturali, certe e incerte, generiche, alternative, pure e semplici, condizionate e future, tanto le obbligazioni contrattuali che quelle risultanti da delitti e quasi delitti, come pure le azioni risultanti da contestazioni che si elevano sulla proprietà, e perfino quelle che hanno la loro causa in un beneficio di legge. — Eccezioni alla regola: 1. Oggetto della cessione non è già il completo rapporto obbligatorio, ma bensì i singoli diritti derivanti dal medesimo. Applicazione di questo principio ai contratti di società, mandato e locazione. — 2. Non ammettono cessione quei diritti e quelle azioni che non fanno parte del patrimonio, come sono le azioni popolari, le actiones vindictam spirantes, la querela di inofficioso testamento e l'azione di revoca di una donazione per causa di ingratitudine. Motivi e giustificazione di questo principio. Confronti col nostro Codice civile. — 3. Non sono cessibili quei diritti che, quantunque si riferiscano al patrimonio, sono inseparabilmente congiunti colla persona, sia per legge, sia per la natura stessa del diritto, sia per la volontà dell' uomo. Come tali non si possono cedere il diritto di uso, il diritto agli alimenti, il diritto di riscatto convenzionale e di prelazione ecc. — 4. È proibita la

Digitized by Google

cessione di un credito *ad potentiorem*. — 5. Il credito verso un pupillo non può cedersi al tutore. — 6. Non sono cessibili le azioni litigiose, escluse quelle che si riferiscono a costituzione di dote, di contradote, a transazione, divisione di eredità ed a legati).

CAPO TERZO. Cause e modi della cessione. (Cessione volontaria. — Cessione necessaria. Varii casi di cessione necessaria: *a*. Il mandatario e il gerente gli affari altrui sono obbligati a cedere al loro principale le azioni che hanno acquistate mediante la loro gestione, fr. 8 §. ult. e fr. 10 §. 1 XVII. 1; — *b*. Chi è obbligato alla prestazione di un dato oggetto, deve cedere i crediti e le azioni che risguardano quell' oggetto, fr. 1 pr. e fr. 13 §. 12. XIX. 2; — *c*. Nel caso di legato di un credito, l' erede è obbligato di cedere al legatario l' azione di credito, fr. 44 §. 6; fr 75 e 76. XXX. 1; — *d*. Chi è obbligato al risarcimento di danni, in causa di oggetti rubati o danneggiati, può domandare la cessione delle azioni concernenti quegli oggetti, fr. 6 §. 4. IV. 9, e fr. 53 §. 3 XLVII. 2; — *e*. Chi deve pagare un debito, che non è suo che in parte, o non è punto suo, può domandare dal creditore la cessione dell'azione. Esempj: *correalità* e *fidejussione*, fr. 17 e fr. 41 §. 1 XLVI. 1).

CAPO QUARTO. Effetti della cessione.

Sez. prima. Rapporto fra cedente e cessionario. (Il cedente deve mettere a disposizione del cessionario tutti i mezzi per far valere il credito ceduto. — La risponsabilità del cedente varia secondo che la cessione fu fatta a titolo gratuito od oneroso. Nel *primo* caso non è tenuto che del dolo. Nel *secondo* è tenuto alla garanzia del-

Digitized by Google

l'esistenza del debito, *nomen verum*, ma non già anche della solvibilità del debitore, *nomen bonum*, fr. 74 §. 3. XXI. 2, Cod. civ. *art.* 1713 e 14. — Eccezioni alla regola. — Durata della risponsabilità. — Cod. civ. *art.* 1715).

Sez. seconda. Rapporto fra cedente e debitore. (La condizione del debitore non subisce alcuna alterazione pel fatto della cessione. — Prima della notificazione della cessione, egli può validamente pagare al cedente. — Dopo la notificazione, cessa ogni diritto del cedente, e gli atti conchiusi fra debitore e cedente non hanno alcun effetto di fronte al cessionario. Nel caso di più condebitori solidali, la notificazione deve farsi a tutti i debitori solidali, affinchè l'eventuale pagamento fatto da quel condebitore al quale non venne notificata la cessione non liberi gli altri condebitori solidali).

Sez. terza. Rapporto fra cessionario e debitore.

§. 1. Diritti del cessionario. (La cessione comprende tutti gli accessorii del credito, e perfino i beneficj di legge e privilegi del cedente, fr. 2 pr. e fr. 6. XVIII. 4, *art.* 1712 del Cod. civile. — Modificazioni di questo principio: *a.* I beneficii di legge che non stanno in rapporto diretto col credito ceduto, ma che sono di natura meramente processuale, non passano al cessionario; *b.* Al cessionario non passa già il beneficio legale medesimo, ma soltanto l'emolumento acquistato dal cedente, in virtù del detto beneficio, fr. 68. L. 17. Non osta il fr. 43. XXII. 1. Retta interpretazione di questo passo testuale. Esame del fr. 42. XXVI. 7. — Il cessionario non può servirsi dei proprj beneficj di legge, eccetto quelli che risguardano la procedura).

Digitized by Google

§. 2. Eccezioni del debitore, e legge Anastasiana. (Il cessionario deve subire tutte le eccezioni che il debitore avrebbe potuto opporre al cedente, se questi avesse agito in persona. — Applicazione di questo principio alle varie eccezioni. Il debitore può opporre al cessionario anche quelle eccezioni che hanno la loro causa nella persona del cessionario, benchè sieno estranee alla persona del cedente, per la ragione che il cessionario è un *procurator in rem propriam*, e quindi il risultato finale dell'operazione torna a profitto dello stesso cessionario. — Il cessionario può opporre al debitore tutte le repliche che avrebbe potuto opporre il cedente, fr. 4 §. 18. XLIV. 4, fr. 46 §. 4. XLIX. 14. — Legge Anastasiana. Esame delle *cost.* 22 e 23. IV. 35. — A chi incombà la prova? Difesa dell'opinione comune, secondo la quale tocca al cessionario di provare che ha pagato al cedente quello che pretende dal debitore ceduto. La cosidetta *exceptio legis Anastasianæ* non è un'eccezione, ma una contestazione negativa di lite ossia una contraddizione. — Confutazione dell'opinione contraria, e specialmente degli argomenti addotti da Burchardi nell'*Archiv. für civ. Praxis* XVIII. 8).

TITOLO QUINTO. Dell'estinzione delle Obbligazioni.

Capo Primo. Dell'estinzione delle obbligazioni in generale.

(L'estinzione d'un obbligazione può essere immediata, *ipso iure*, o mediata, *ope exceptionis*. Differenze fra l'una e l'altra. — Interpretazione del fr. 27 II. 14. — Enumerazione dei modi che estinguono le obbligazioni di pien diritto, e di quelli che le estinguono soltanto per via di eccezione).

Digitized by Google

Capo Secondo. Del pagamento.

Sez. prima. Della persona alla quale si deve fare il pagamento.

(Il debitore non può liberarsi che pagando al creditore in persona, o al suo rappresentante legale, o a colui che ha ricevuto dal creditore un mandato, sia generale, sia speciale per ricevere il pagamento, fr. 12 e 18. XLVI. 3. — Chi ha il mandato di locare una cosa, non ha la facoltà di ricevere la mercede, fr. 1 §. 12 XVI. 1. — Lo stesso principio si applica, in generale, anche al mandato di vendere una cosa, *l. c.* — Tuttavia se chi ebbe il mandato di vendere una cosa, ricevette eziandio l'incarico di consegnarla al compratore, questo incarico implica mandato, come per esempio nel contratto estimatorio. Anche il semplice incarico di consegnare una cosa di già venduta può implicare mandato, quando, cioè, risulti dall'intenzione dei contraenti che il pagamento debba farsi a pronti contanti. — Il pagamento fatto al creditore del creditore non è un vero pagamento, e quindi non estingue di pien diritto l'obbligazione, ma tutto al più può dare luogo ad un'eccezione, secondo i principii della gestione d'affari e della compensazione, fr. 6 XLIV. 4. — Il subinquilino può eccezionalmente pagare validamente al locatore, fr. 11 §. 5 XIII. 7. — Il pagamento fatto al possessore dell'eredità non libera il debitore se non quando il possessore abbia restituito la somma ricevuta al vero erede, o il debitore abbia per un errore scusabile considerato il possessore come vero erede, fr. 31 §. 5. V. 3, fr. 3, XIV. 6. — Il debitore però ha la *condictio sine causa* contro il possessore dell'eredità, fr. 6. XXII. 6, fr. 38 §. 1. XLVI. 3. — Il pagamento fatto al gerente non libera il debitore se non

Digitized by Google

dopo la ratifica. In questo intervallo il debitore può avere la *condictio sine causa* contro il gerente, qualora, cioè, l'intenzione del debitore fosse quella di essere liberato all'istante, fr. 58. XLVI. 3, o il creditore abbia rifiutato la ratifica. — Gli stessi principii si applicano al pagamento fatto al falso procuratore, Cod. civ. *art.* 1403. — Il pagamento fatto al mandatario revocato è valido, lorchè la revoca non venne notificata al debitore. Esercizj esegetici sul fr. 38. §. 1. XLVI. 3. — Il pagamento fatto al *solutionis causa adiectus* libera il debitore. — Differenze fra l'*adiectio* e il mandato, fr. 12 §. 3 e fr. 57 §. 1. XLVI. 3, fr. 141. XLV. 1).

Sez. seconda. Della persona che effettua il pagamento. (Il pagamento può farsi validamente da qualunque persona che abbia capacità di alienare, perfino contro la volontà del debitore, fr. 23. e 40. XLVI. 3. — Chi paga col consenso del debitore, ha l'azione di mandato contro il medesimo; chi paga alla sua insaputa, ha l'*actio negotiorum gestorum;* chi poi paga contro la sua volontà, non ha nessuna azione, fr. 53. XLVI. 3. — Il principio esposto soffre naturalmente un'eccezione nel senso che la prestazione dovuta sia tale da non potersi eseguire che dal debitore stesso, fr. 31 *h. t.*).

Sez. terza. Dell'oggetto e del modo del pagamento. (Il creditore non può essere costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli è dovuta, fr. 2 §. 1, fr. 3, XII. 1, nè un pagamento parziale o incompleto, fr. 15 §. 8. XIX. 1, fr. 41 §. 1. XXII. 1, Cod. civ. *art.* 1406-7. — Dell'obbligazione di cose generiche, fr. 737 e 110. XXX, Cod. civ. *art.* 1409, e di cose fungibili, fr. 4.

Digitized by Google

XXXIII. 6, fr. 52. XVIII. 1, fr. 3. XII. 1. — Delle obbligazioni di dare: il pagante deve essere proprietario della cosa consegnata, ed aver la capacità di alienarla. Casi eccezionali: usucapione, e consumazione, fr. 60 e 78 XLVI. 3. Del pagamento fatto da pupilli, fr. 14. XLVI. 3 e fr. 41 XII. 6. — Il pagamento deve farsi coll'intenzione di estinguere l'obbligazione, fr. 55 *h. t.* Esame del fr. 17 XLVI. 3. — Della *datio in solutum*).

Sez. quarta. Tempo e luogo del pagamento. Rinvio al *Tit.* III, *Cap.* II. *Sez.* 3-4. — Dell'*interrusurium* ossia sconto. — Esame dei varj sistemi di *Carpzov*, *Hoffmann* e *Leibniz*. I sistemi dei due primi autori si trovano applicati anche nel Digesto, fr. 3 §. 1 e fr. 88 §. 3. XXXV. 2; il sistema di *Leibniz* è teoricamente il più esatto, ma non è adottato in pratica. — Secondo Leibniz bisogna cercare una cifra incognita che cogli interessi degli interessi sia eguale al capitale originale. Esempio: Pagando attualmente un debito di 100 lire che avrei dovuto pagare nel termine di due anni, io pagherei soltanto $90\frac{310}{441}$ poichè $90\frac{310}{441}$ cogli interessi biennali del 5 per cento e cogli interessi degli interessi è eguale a 100:

$$105^2 : 100 = 21^2 : 20^2 = 441 : 400 = 100 : x,$$

$$x\,\frac{400 \times 100}{441} = 90\frac{310}{441}.$$

Sez. quinta. Effetti ed imputazione del pagamento. (Il pagamento estingue di pien diritto l'obbligazione con tutti i suoi accessorj, fr. 43 *h. t.* — Se il debitore deve più obbligazioni al

Digitized by Google

medesimo creditore, egli può indicare, quando paga, quale sia il debito che intenda soddisfare, fr. 1 e fr. 101 §. 1 *h. t.*, Cod. civ. *art.* 1416. — Il pagamento fatto in conto di capitali ed interessi, ma che non è integrale, si imputa prima negli interessi, fr. 5 §. 3 e fr. 6. *h. t*; Cod. civ. *art.* 1417. — Se il debitore non ha fatta alcuna dichiarazione, questa può farsi dal creditore, salve alcune restrizioni, fr. 1. *h. t.* — Se non venne fatta dichiarazione alcuna, nè dal debitore, nè dal creditore, la legge stessa determina l'ordine: esposizione succinta dell'ordine stabilito dalla legge. — Se il creditore si paga egli stesso, appartiene a lui la facoltà di fare l'imputazione del pagamento. Regole speciali a questo riguardo).

Sez. sesta. Prova del pagamento. (La prova del pagamento incombe naturalmente a chi vuol prevalersene, e si fa coi mezzi ordinari. Le quitanze private non acquistano forza che dopo trenta giorni dalla loro data, *const.* 14, §. 2. IV. 30. — La prova testimoniale del pagamento di un'obbligazione fondata sopra un titolo scritto esige cinque testimonii, *const.* 18 IV. 20. — Si presume il pagamento del debito lorchè il creditore ha distrutto il titolo del credito e l'ha restituito al debitore, fr. 24 XXII. 3. — In materia di contribuzioni pubbliche, la produzione delle quietanze degli ultimi tre anni dispensa il contribuente dalla prova del pagamento delle contribuzioni degli anni precedenti, *const.* 3. X. 22).

Sez. settima. Dell'offerta di pagamento e del deposito. (Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore può ottenere la sua liberazione mediante l'offerta reale e il susseguente deposito della cosa dovuta, fr. 7. XXII. 1, Cod. civ. *art.* 1420. — L'offerta reale tien luogo

Digitized by Google

di pagamento, purchè riunisca le condizioni richieste per un valido pagamento, *cost.* 9. VIII. 43, Cod. civ. *art.* 1421. — Finchè il deposito non sia stato accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo; e quando lo ritiri, il debito rivive con tutte le sue conseguenze, *cost.* 19. IV. 32, Cod. civ. *art.* 1424. — La sola offerta reale, senza il susseguente deposito, non libera completamente il debitore, ma costituisce in mora il creditore).

Capo Terzo. Della compensazione.

Sez. prima. Definizione e introduzione storica.

(La compensazione si risolve in un finto reciproco pagamento, fr. 1. XVI. 2, e fr. 76. L. 17. — La compensazione non fu ammessa che gradatamente, da prima contro gli *argentarii* e il *bonorum emtor*, Gai. IV, 64., poi nelle azioni di buona fede, purchè il debito opposto in compensazione fosse nato *ex eadem causa;* in seguito anche nelle azioni di stretto diritto, e finalmente in tutte le azioni tanto reali che personali, *c.* 14. IV. 31).

Sez. seconda. Requisiti della compensazione.

(1. Che esistano due debiti validi — Un debito civile può venir compensato con un debito naturale, fr. 6. *h. t.* — Principio diverso del nostro Codice civile il quale richiede *esigibilità*, art. 1448. — 2. Che i due debiti sieno scaduti, fr. 7. *h. t.* La liquidità è bensì richiesta dal nostro Cod. civile, *art.* 1448, ma non dalle leggi romane. — Interpretazione esegetica della *cost.* 14. IV. 31. — 3. Che i due debiti si verifichino nelle stesse persone. Conseguenze di questo principio, quanto al tutore per ciò che risguarda i crediti del suo pupillo, e quanto al debitore principale ed al debitore solidale rispettivamente ai crediti del

Digitized by Google

fidejussore e degli altri debitori solidali. — Eccezioni a favore del fidejussore, del cessionario, e dei debitori solidali uniti in società. — 4. Che i due debiti abbiano per oggetto cose fungibili della medesima specie, *c.* 4. 8. IV. 31, Cod. civ. *art.* 1448).

Sez. terza. Effetti della compensazione. (Trovandosi riunite le suesposte condizioni, il reo convenuto può servirsi della compensazione per estinguere l'azione e il diritto dell'attore. — L'eccezione di compensazione ha effetto retroattivo; vale a dire, i due debiti si estinguono reciprocamente, sino alla concorrenza delle loro rispettive quantità, all'istante in cui essi esistono contemporaneamente. — Senso delle parole *ipso iure compensari.* — Differenza fra il diritto romano e il Cod. civile, secondo il quale la compensazione si fa di pien diritto, anche senza saputa del debitore (*art.* 1447). Conseguenze dannose di questo principio del nostro Cod. civile. — La compensazione non ha luogo contro le domande di restituzione di un deposito e di una cosa illegalmente posseduta, *cost.* 11 IV. 34, *cost.* 14. § 2. IV. 31).

Capo Quarto. Della novazione. (Nozioni generali: La novazione è l'estinzione di un'obbligazione mediante la sostituzione di un'altra, fr. 1 pr. XLVI. 2. Essa si fa in tre maniere: 1. quando il debitore contrae verso il suo creditore un nuovo debito, il quale viene sostituito all'antico che rimane estinto; 2. quando un nuovo debitore è sostituito all'antico, il quale viene liberato dal creditore (*delegazione* in senso stretto, *assegnamento*, *expromissio*, Cod. civ. it. *art.* 1432, Cod. austr. §. 1400); 3. quando in forza di una nuova obbligazione un nuovo creditore

Digitized by Google

viene sostituito all' antico, verso cui il debitore è liberato (*delegazione* in lato senso, *exstipulatio*). — Quest' ultima specie di novazione produce effetti analoghi alla cessione: essa differisce tuttavia in ciò che esige il consenso del debitore, e che estingue l'antica obbligazione, locchè non ha luogo nella cessione. — Requisiti della novazione: 1. Esistenza di un' obbligazione valida; 2. una convenzione che crea una nuova obbligazione fra le parti; 3. l'intenzione dichiarata di sostituire la nuova all'antica obbligazione. — La dazione in pagamento non produce novazione. Esame del fr. 46. XLVI. 3 e degli *art.* 2107 e 2097 del Prog. del Cod. civile. — Effetti della novazione: La novazione estingue di pien diritto l' obbligazione con tutti i suoi accessorii. — Della delegazione in particolare: Concetto. — Differenze fra delegazione, indicazione di pagamento, assegnazione e cessione di credito a titolo di pagamento. — Effetti della delegazione. — Se il delegato possa opporre al delegatario la eccezione che ha contro il delegante? Esame del fr. 12. XLVI. 2. e dell' *art.* 1439 del Prog. del Codice).

Capo Quinto. Della rimessione del debito. (Esame del fr. 153. L. 17. Applicazione del principio sancito in questa legge ai contratti consensuali, letterali e verbali. Dell' *acceptilatio* in particolare. — Della *stipulatio Aquiliana.* — Dei patti remissorii in generale, e del *pactum de non petendo* in particolare. Effetti del pactum de non petendo *in personam* e del pactum de n. p. *in rem*).

Capo Sesto. Della confusione. (La confusione è la riunione nella medesima persona della qualità di creditore e debitore. Essa estingue di pien diritto l'obbligazione, fr. 75. XLVI. 3., *Progetto*

Digitized by Google

del Cod. art. 1457. — La confusione che si opera mediante la riunione della qualità di creditore e di debitore principale nella stessa persona, giova ai fidejussori; al contrario, la riunione nella persona del fidejussore della qualità di creditore o debitore principale non produce l' estinzione dell' obbligazione principale, fr. 2 §. 3 e fr. 71 XLVI. 1, *Prog. del Cod.* art. 1458. — Lorquando uno dei debitori solidali succede al creditore, od uno dei creditori al debitore, l' adizione dell' eredità non estingue l' obbligazione; ma soltanto una persona è liberata dal legame obbligatorio, fr. 71. pr. XLVI. 1).

CAPO SETTIMO. Concorso di due cause lucrative. (Spiegazione della regola sancita al §. 6. *Inst.* II. 20, ed applicazione della medesima).

CAPO OTTAVO. Della prescrizione delle azioni. (*Nozione, introduzione storica e requisiti della prescrizione delle azioni:* Diritto antico — Modificazioni introdotte da Teodosio (*c.* 3. VII. 39) e suoi successori. — Interruzione della prescrizione. — Differenze fra interruzione e sospensione. Computazione del tempo. — *Effetti della prescrizione delle azioni:* Chi non fa valere il suo credito, durante il tempo determinato dalla legge, perde il suo credito. — La prescrizione estingue l' intera obbligazione, e non lascia sussistere nemmeno un'obbligazione naturale. Argomenti in sostegno di questa opinione. Esame dei fr. 37 XLVI. 1, fr. 38 §. 4. XLVI. 8, fr. 1 §. 7 e 8 e fr. 18 §. 5. XIII. 5, fr. 25 §. 1 XLVI. 8, e degli articoli 1397 e 2293 del *Prog. del Cod. civile*).

Digitized by Google

PARTE SPECIALE

TITOLO SESTO. Obbligazioni risultanti da contratti reali e da rapporti analoghi.

Capo Primo. Del contratto di mutuo. (Nozione e requisiti: Il mutuo è quel contratto reale per cui uno dei contraenti dà all' altro una data quantità di cose fungibili, coll' obbligo di quest' ultimo di restituirgli altrettanto del medesimo genere e della medesima qualità. — Il mutuo richiede adunque le seguenti condizioni: 1.° *La consegna della cosa.* La consegna può farsi anche per costituto possessorio e *brevi manu*, fr. 9 §. 9 *h. t.* XII. 1. Differenze fra il caso deciso in questo testo e quello deciso al fr. 10 *ivi.* Quistione relativa al rischio e pericolo. Esame del caso riportato al fr. 4 *h. t.*; — 2.° *Il trasferimento della proprietà*, fr. 2 §. 2 *h. t.* Laonde è necessario che il mutuante sia proprietario della cosa prestata, fr. 2 §. 4 *h. t.* Eccezioni a questa regola introdotta per principio di equità. Esame dei fr. 11 §. 2, fr. 12 *h. t.* e del fr. 78. XLVI. 3. È pur necessario che il mutuante abbia la capacità di alienare. Esame dei fr. 11, 12 e 19 *h. t.*; — 3.° *Che la proprietà venga trasferita dallo stesso mutuante.* Questo principio rigoroso del diritto antico venne un pò alla volta abbandonato nei seguenti tre casi; *a)* quando un creditore incarica il suo debitore a pagarne nelle mani del mutuatario; *b)* quando il creditore conviene col suo debitore ch' egli tenga a titolo di mutuo ciò che deve per altro motivo; *c)* quando si rimette ad un altro un oggetto affinchè lo venda e conservi il prezzo a titolo di

Digitized by Google

mutuo. Opinioni di Africano, Paolo e Ulpiano su questo riguardo. Esame dei fr. 11 *h. t.*, fr. 19. XIX. 5 e fr. 34. XVII. 1. L'opinione di Paolo e di Ulpiano è quella che deve ritenersi di dritto pratico, *const.* 8. IV. 2; — 4.° *Che la cosa venga consegnata e ricevuta nell' intenzione comune delle parti di contrarre un mutuo.* Nuovo modo di conciliare il fr. 18 pr. *h. t.* col fr. 36. XLI. 1. Il primo dei testi citati deve leggersi in questo modo: « Si ego pecuniam tibi quasi donaturus dedero, tu quasi mutuam accipias. Julianus scribit, donationem non esse. Sed an mutua sit, videndum: et puto nec mutuam esse. (*Magisque nummos accipientis non fieri, quum alia opinione acceperit.*).... » Le parole stampate in corsivo non si riferiscono al principio del citato frammento, ma bensì al seguito, cioè al §. 1. ove si legge: « Si ego quasi deponens tibi dedero, tu quasi mutuam accipias, nec depositum nec mutuum est. *Idem est, et si tu quasi mutuam pecuniam dederis, ego quasi commodatam ostendendi gratia accepi.* Il senso delle parole citate sarebbe il seguente: « Se io ti consegno del danaro a titolo di donazione, e tu lo ricevi a titolo di mutuo, non esiste donazione (come spiega Giuliano al fr. 36. XLI. 1). Si domanda se esista mutuo? Ed io sono d' avviso che non esista nemmeno contratto di mutuo. » E qui poi a guisa di osservazione incidentale, e come spiegazione anticipata di quanto viene dicendo più sotto, il giureconsulto soggiunge: « *magisque nummos accipientis non fieri, quum alia opinione acceperit* » le quali parole devono tradursi: « *non vi sarebbe poi nemmeno trasferimento di proprietà, qualora l' intenzione di chi riceve il danaro non fosse diretta all' acquisto della proprietà* » (*quum alia opinione acceperit*), d' onde

Digitized by Google

segue che nel caso concreto la proprietà trapassa all' acquirente, *quia eadem opinione accepit*. Il risultato sarebbe questo; se il danaro viene consegnato a titolo di donazione, e ricevuto a titolo di mutuo, siccome l' intenzione di chi dà e di chi riceve è diretta al trasferimento della proprietà, e quindi l'acquirente è su questo rapporto dell' istessa opinione del trasferente (*qui accepit, is eadem opinione accepit*), così è evidente che si opera traslazione di proprietà (*constat proprietatem ad te transire*, fr. 36 *l. c.*); se al contrario il danaro viene dato a titolo di mutuo, e ricevuto a titolo di comodato, siccome la volontà dell' acquirente non è diretta all' acquisto della proprietà, e quindi egli ha un' intenzione diversa da quella del trasferente (*quum alia opinione acceperit*), così egli non acquista la proprietà dei danari ricevuti (*nummos accipientis non fieri*). — 5.° *Che le cose date sieno fungibili*, fr. 2 pr. *h. t.* L' opinione di chi pretende che le cose mutuate debbano essere *consumabili*, è erronea. Un librajo p. e. può prendere a *mutuo* esemplari di un' opera da un altro librajo; e d'altro canto vi può essere *comodato* di cose consumabili, quando è convenuta la restituzione in ispecie. — Effetti del mutuo: Dal mutuo nasce la *condictio ex mutuo*, azione personale e di stretto diritto, che il mutuante ha verso il mutuatario per ottenere la restituzione delle cose prestate *in eadem genere, eadem quantitate et qualitate*. — Il mutuatario non ha alcuna azione contraria contro quella del mutuante. Tale azione contraria, quale si dà al depositario, comodatario, pignoratario ecc. potrebbe teoricamente concepirsi, ma è incompatibile col mutuo ch' è un contratto essenzialmente unilaterale e di stretto diritto; d'altronde, essa è su-

Digitized by Google

perfua, perchè il mutuatario ha a sua disposizione l' *actio legis Aquiliae*, l' *actio* e l' *exceptio doli* per ottenere il risarcimento degli eventuali pregiudizi che gli ponno derivare dalla colpa o dal dolo del mutuante. — Col mutuo è pure incompatibile il patto di interessi, come qualunque altro patto adjetto che aumenti l' obbligazione del mutuatario. Esame del fr. 11 *h. t.* — Eccezioni introdotte a favore dei mutui di derrate (*cost.* 12. IV. 32) e del cambio marittimo. — La promessa di interessi non può farsi che mediante apposita stipulazione, la quale converte il mutuo in contratto feneratizio. — Esame dell'art. 2004 del *Prog. del Cod. cir.* — Applicazione del principio che la restituzione del prestito deve farsi nello stesso genere e nella stessa qualità. — Disposizioni particolari pel mutuo di danaro. Interpretazione storico-dogmatica del famoso fr. 1 XVIII. 1, e dell' art. 1995 del *Prog. del Cod. civile.* Influenza del cambiamento della valuta. Regola generale su questo proposito: « *quando in un' obbligazione è stata dedotta una moneta generica immaginaria o di conteggio, non avuto espressamente riguardo alla specie, ma piuttosto alla quantità o somma numerica, si deve lasciare piena facoltà al debitore di pagare la stessa quantità o somma numerica in una specie qualunque al valore corrente al tempo del pagamento* ». — Confutazione dell' opinione contraria ed esame dei più importanti testi di legge relativi a questa questione, fr. 1 §. 1 e fr. 9 XXXIV. 2, e fr. 1 e 94 §. 1 XLVI. 3 combinati colla citata legge 1. XVIII. 1. — Non osta il fr. 90 XLVI. 3. — La nostra opinione ha per sè l' autorità dei più distinti giureconsulti ed economisti d' Italia, e segnatamente di *Borgatti*, *Calgarini*, *Bosellini* e *Ferrara*. La detta regola non può evidentemente

Digitized by Google

applicarsi al caso in cui siasi espressamente pattuita la restituzione nella medesima specie e quantità. Esame dell' art. 1896 del *Cod.* — Principii del diritto romano e dei mod. Codici quanto al tempo e al luogo della restituzione (art. 2001 del n. *Cod.*). — Del cambio marittimo (*pecunia traiectitia* ossia *foenus nauticum*); Nozione, origine storica, ed ulteriore sviluppo del cambio marittimo. — Del Senatoconsulto Macedoniano. Nozione, origine storica e requisiti dell' eccezione del Sc. Macedoniano. Casi in cui il beneficio del Sc. Macedoniano è escluso).

Capo Secondo. Rapporti analoghi al contratto di mutuo. (Dell' obbligazione di restituire le cose indebitamente ricevute — *condictiones datorum*. Origine storica della *condictio*. Principio di equità sul quale sono fondate le *condictiones datorum*. Requisiti delle medesime, e varie specie. 1.° Della condictio indebiti (quasi-mutuo): Colla condictio indebiti si ripete ciò che si diede in esecuzione di un' obbligazione che si credeva esistere e che in realtà non esisteva. Chi ha ricevuto l' indebito è tenuto a restituirlo come se vi fosse obbligato per contratto, Gai. III. 91; §. 1 Inst. III. 14. — Requisiti della condictio in debiti. PRIMA CONDIZIONE: *Pagamento di una cosa non dovuta*. Richiedesi adunque che il reo convenuto abbia ricevuta una cosa che noi gli abbiamo data nell' intenzione di estinguere un' obbligazione (fr. 65 §. 2 *h. t.* XII. 6), e che l'abbiamo data senza che fosse dovuta. Un pagamento poi può essere indebito 1.° perchè l' obbligazione non ha mai esistito (fr. 26 §. 3 *h. t.*) o perchè era estinta di pien diritto (fr. 19 §. 4 *h. t.*), o perchè erasi estinta mediante un' eccezione perpetua che non lasciò più sussistere nemmeno un debito naturale (fr. 26 §. 3 e 7, fr. 30 e

32 §. 1 *h. t.*); 2.° perchè abbiamo pagato una cosa diversa o di più che non dovevamo (fr. 19 §. 3 e fr. 32 §. 3 *h. t.*); 3.° infine, quando colui che ha ricevuto non era creditore, o chi ha pagato non era debitore (fr. 65 §. 9 *h. t.*). — SECONDA CONDIZIONE: *Pagamento erroneo.* Chi paga *scientemente* ciò che non deve, non può ripetere (fr. 1 §. 1 *h. t.*) — L'errore sul motivo interno non basta; esso deve portare sopra una causa la quale, se avesse esistito, si avrebbe obbligato almeno naturalmente a dare ciò che abbiamo dato. — Anche l'errore di diritto, purchè sia scusabile, può dar luogo alla *condictio indebiti.* Difesa di questa opinione, e confutazione delle opinioni contrarie. Esame dei fr. 25 pr. XXII. 3, fr. 9 §. 5 XXII. 6, e cost. 10. I. 18. TERZA CONDIZIONE: *Buona fede da parte del ricevente.* Se chi riceve l'indebito è in mala fede, ha luogo la *condictio furtiva* (fr. 18 XIII. 1 e fr. 43 pr. XLVII. 2. Confutazione dell'opinione contraria. Esame dei principii sanciti dal *Progetto del Cod. civ. ital.* (art. 1306-10). — Effetti del pagamento di un indebito. La *cond. ind.* compete a chi ha pagato l'indebito e a suoi eredi (fr. 12 e 19 §. 1 *h. t.*); essa compete anche nel caso che il pagamento sia stato fatto per mezzo di un altro (fr. 6 e 57 *h. t.*). — La *cond. ind.* si intenta contro colui che ha ricevuto l'indebito, poco importa che l'abbia ricevuto in persona o per mezzo di un mandatario o di un gerente, di cui ha ratificata la gestione (fr. 6 §. 1 *h. t.*). Se non ha ratificata la gestione, la *cond. ind.* si intenta contro il gerente (fr. 14 XII. 4 e *l. c.*). — Scopo della condictio indebiti. Varii casi che si possono presentare. Differenze fra il pagamento indebito di danaro ed altre cose fungibili, e quello di de-

Digitized by Google

terminate cose. In ogni caso, se la cosa pagata è perita o consumata di buona fede dal ricevente, questi non è tenuto alla restituzione che sino alla concorrenza di ciò che è stato convertito in suo profitto (fr. 26 §. 12 e fr. 65 §. 8 *h. t.*; e art. 1309 del *Prog. del Cod. civ.*). Chi ha venduta in buona fede la cosa indebitamente ricevuta, non è obbligato che alla restituzione del prezzo (*art.* 1310). Chi restituisce la cosa indebitamente ricevuta, ha il diritto al rimborso delle spese necessarie ed utili (*l. c.*). Il Prog. del Cod. accorda il diritto al rimborso anche al possessore di mala fede (*art.* 1311 combin. coll'*art.* 805). — Chi intenta la *cond. ind.* deve provare il pagamento, l'indebito e l'errore. Interpretazione esegetica del fr. 25 XX. 3, ed eccezioni contenute in questa legge alquanto curiosa. — II. Della condictio causa data, causa non secuta (XII. 4.). È quell'azione che ha per oggetto la ripetizione di ciò che fu dato per una causa futura, lecita ed obbligatoria in sè, la quale non si è verificata. — Esame dei tre requisiti di quest'azione. — Enumerazione dei casi più importanti, ai quali si può applicare: 1. *donatio sub modo* (const. 2. 3. 8. IV. 6); 2. *dos praenumerata* (fr. 6. 7. 9. *h. t.*); 3. pagamento fatto al gerente, la di cui gestione non venne ratificata dal creditore (fr. 14. *h. t.*); 4. Quando si dà qualche cosa *conditionis implendae causa*, e chi diede non acquistò il diritto condizionale (fr. 1. 2. e 13. *h. t.*); 5. Consegna della quitanza, nell'aspettativa di pagamento che poi non viene effettuato (c. 4. IV. 9.) ecc. — Oggetto della *cond. c. d. c. n. s.* (fr. 3. 5. 7. 8 e 9 *h. t.*). III. Della condictio ob turpem vel iniustam causam (Dig. XII. 3, Cod. IV. 7): Nozione, requisiti e oggetto della medesima. — Della *condictio*

Digitized by Google

ob injustam causam. Punti di contatto e differenze fra queste azioni. — IV. Della condictio sine causa: Doppio significato della medesima. Definizione di questa *condictio* considerata come azione distinta. — Distinzione delle due categorie di casi in cui quest' azione può essere promossa. *Prima categoria*: casi nei quali la causa fece difetto al reo convenuto già dal momento in cui ebbe la cosa. Enumerazione di questi casi. — *Seconda categoria*: casi nei quali la causa legittima di avere la cosa venne a mancare in seguito. Esame dei varii casi).

Capo Terzo. Del contratto di comodato. (Nozione e requisiti. — Delle cose che possono formare obbietto del comodato. — Differenze fra il comodato, la donazione, il precario, il mutuo, il deposito, la locazione, la costituzione del diritto di uso, la gestione d'affari, il mandato ed i contratti innominati. — Particolarità del comodato di cose altrui. — Obbligazioni del comodatario, ed obblighi eventuali del comodante).

Capo Quarto. Del deposito. (Nozione, requisiti e scopo del contratto di deposito (Dig. 16. 3): Il deposito è quel contratto reale, per cui una delle parti consegna all'altra una cosa mobile, affinchè la custodisca gratuitamente coll' obbligo di restituirla ad ogni inchiesta. — Requisito: 1.° *Consegna* (*art.* 2011). Le sole cose mobili possono formare oggetto del contratto di deposito. Confutazione dell' opinione contraria. — 2.° *Intenzione comune delle parti che il depositario custodisca il deposito pel deponente e glielo restituisca a sua inchiesta.* — Si prova che è appunto per questa intenzione che il deposito differisce dagli altri contratti reali, che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà, come il mutuo, o il trasferimento del pos-

Digitized by Google

sesso giuridico, come il pegno, o il trasferimento dell'uso, come il comodato. — Il depositario non acquista nessun diritto sulla cosa. Il deposito si può fare anche da un non-proprietario (fr. 1 §. 39 e fr. 31 §. 1 *h. t.*). Critica dell'*art.* 2017 del Prog. — Esame del fr. 45. L. 17; limitazioni del principio contenuto in questa legge. — Obbietto complesso di alcune specie di depositi. Esame del fr. 8 XVII. 1, ed applicazione del principio sancito in questa legge. Interpretazione del fr. 1 §. 12 e 13 *h. t.* — Importanza della distinzione fra mandato e deposito. — 3.° *Il deposito è essenzialmente gratuito.* Esame dell' art. 2012 del *Progetto*, comb. coll'art. 2202, al. 2, e interpretazioni del fr. 2 §. 24 XLVII. 8. — Obbligazioni del depositario: 1.° Egli deve custodire la cosa e vegliare alla sua conservazione. — Egli non può servirsene senza il permesso del deponente (fr. 20 pr. *h. t*; art. 2024). — 2.° Egli deve restituire la cosa al deponente nello stato in cui l'ha ricevuta, con tutti i frutti e le accessioni (§. 3. Inst. III. 14; fr. 1 § 16. 22. 24 *h. t.*; art. 2027 e 2030). Egli non può ricusar la restituzione sotto nessun pretesto. Il deponente può riprendere il deposito anche prima della scadenza del termine. Non si ammette la compensazione (c. 11. IV 34), nè il diritto di ritenzione (§. 30 Inst. IV. 6), nè l'eccezione che il deponente non sia proprietario. Tuttavia, se il deposito è domandato dal proprietario, a cui la cosa venne rubata, il depositario dovrà farne la restituzione al proprietario e non al ladro (fr. 31 *h. t.*, art. 2032). La prova della proprietà non libera il depositario dalla restituzione, se non nel caso che questa circostanza tolga alla consegna della cosa il carattere di un contratto di deposito. — Esame del caso in cui sia stata consegnata una cassa

Digitized by Google

chiusa od un involto suggellato (fr. 1 §. 41 *h. t.*). — Esame del caso in cui il depositario affidi ad una terza persona il deposito (fr. 16 *h. t.*). — Esame del caso in cui il deposito sia stato fatto da più persone, od esistano più eredi. — Risponsabilità quanto al frutti ed agli interessi. — Luogo della restituzione. — 3.° Il depositario, nell'esecuzione delle sue obbligazioni, è tenuto del dolo e della colpa grave. — In alcuni casi eccezionali è tenuto anche della colpa leggiera, ed in alcuni altri anche del caso fortuito. Confronti fra il diritto romano e il Progetto del Cod. civ. (*art.* 2022-3). — Esame del caso in cui il depositario ha salvato le proprie cose, senza salvare il deposito. — 4. Più depositarii sono tenuti solidariamente (fr. 1 §. 43 *h. t.*). Conseguenze di questo principio; temperamenti. — Risponsabilità degli eredi. — Esame del caso in cui l'erede abbia venduto di buona fede il deposito: interpretazione del fr. 1 §. 37 *h. t.* — 5. Azione di deposito. Cenni storici. — Suoi effetti. — Del deposito necessario (*depositum miserabile*). Nozione ed effetti del medesimo. In che cosa differisca dal deposito ordinario. — Obbligazioni eventuali del deponente. — *Actio depositi contraria*. Confronti fra il Diritto Romano e il Progetto (art. 2040-41). — Del deposito irregolare, e conversione del deposito in mutuo. Esercizi esegetici sui seguenti testi delle Pandette: fr. 24, 26 §. 1, e 29 *h. t.*; fr. 9 §. 9, fr. 10 XII. 1 e fr. 1 §. 34 *h. t.* — Del sequestro. Nozione e diverse specie di sequestro. — Differenze fra il sequestro e il deposito propriamente detto. — Confronti fra il diritto romano ed i Codici moderni).

Capo Quinto. **Del contratto di pegno.** (Definizione. — Il contratto di pegno richiede la consegna

Digitized by Google

della cosa. — Differenza fra patto d'ipoteca e contratto di pegno. — Quanto al diritto *reale* di pegno, essi producono effetti identici; ma le relazioni contrattuali e le azioni personali speciali, che risultano dal *contratto di pegno* (*actio pigneratitia directa* e *a. p. contraria*), sono talmente distinte dal *diritto reale* di pegno, ch' esse possono esistere in casi in cui è impossibile l' esistenza di quest' ultimo. Così p. e. il contratto di pegno è valido anche nel caso che la cosa impegnata non appartenga al pignorante; esso è pure valido anche nel caso che non esista debito principale, purchè la cosa sia trasferita in vista di un debito che si vuole contrarre (fr. 11 §. 2 XIII. 7.). Principii diversi valgono pel diritto reale di pegno (Vegg. Serafini *Elementi di D.° R.°* §. 142). — Obbligazioni del pignoratario: 1) Egli non ha diritto di servirsi della cosa; 2) egli non può profittare di nessun vantaggio; 3) egli è tenuto di tutte le perdite e deteriorazioni provenienti da colpa sua; 4) egli deve restituire la cosa non deteriorata, con tutti i frutti e tutte le accessioni; 5) venduto il pegno, egli deve restituire il prezzo eccedente il debito al pignorante od ai creditori posteriori. — Diritti del pignoratario: Possesso giuridico, — diritto di vendere il pegno, — diritto di ritenzione ed altri diritti del pignoratario. — Delle azioni risultanti dal diritto di pegno).

TITOLO SETTIMO. Contratti consensuali ed altri rapporti obbligatorii analoghi.

Capo Primo. Del contratto di compra e vendita.

(Della natura della vendita (Dig. XVIII. 1): Definizione e scopo del contratto di vendita. — Il venditore si obbliga *ut rem emtori habere liceat* (fr. 25 §. 1 *h. t*, e fr. 3 e 11 §. 2. XIX. 1). —

Digitized by Google

Il contratto per cui il venditore si obbliga a trasferire la proprietà al compratore non è una vendita (fr. 35 §. 1 *h. t.* e fr. 16 §. ult. XII. 4). — D'altro canto, il patto che la cosa da consegnarsi non debba diventar proprietà del compratore convertirebbe il contratto in una locazione od in altro contratto (fr. 80 §. 3 *h. t.*). — Requisiti della vendita in generale: Sono tre, cioè *res*, *pretium*, *consensus*. — Delle cose che si possono vendere: Per regola generale, tutto ciò che può essere impiegato a soddisfare i bisogni dell'uomo, può trasmettersi per mezzo della vendita. — Modificazioni di questa regola: 1). *La cosa che si vuol vendere dev'essere in commercio, e la vendita non deve essere vietata dalle leggi* (fr. 34 §. 1. *h. t.*, *art.* 1622). La vendita di cose fuori di commercio è nulla. Tuttavia, se il compratore ignorava che la cosa era fuori di commercio, egli ha l'actio emti pei danni ed interessi contro il venditore (fr. 4, 62 §. 1 e 70 *h. t.*). Se la cosa venne posta fuori di commercio *dopo* conchiusa la vendita, si applicano i principii del caso fortuito (*tit.* XII. *cap.* II. *sez.* 2). — Le norme che valgono per le cose poste fuori di commercio si applicano eziandio a quelle la di cui vendita è vietata dalle leggi. A tal genere di cose appartengono il fondo dotale, le cose furtive, litigiose e quelle sottratte all' usucapione, gli schiavi fuggitivi, i beni dei minori senza decreto del magistrato ecc. — È pur proibita la vendita di un edifizio per distruggerlo e rivenderne i materiali (fr. 52 *h. t.*). È vietata anche la vendita della successione di persona vivente. Restrizione di questo divieto portata dalla c. 30. II. 3. Il nostro Cod. ritorna alla disposizione del diritto romano antico (*art.* 1624). — Per ciò che risguarda le servitù personali e reali, il diritto

Digitized by Google

di ricompra e di prelazione vegg. *lit.* IV. *cap.* II. — Gli alimenti possono vendersi; non osta la c. 8 H. 15. — I fatti si possono locare, e non si vendono: modificazioni di questo principio (fr. 65 *h. t.*). 2) *La cosa da vendersi non deve aver cessato di esistere al momento del contratto.* — Interpretazione del fr. 57 *h. t.* Differenze fra il diritto romano e il nostro Cod. (*art.* 1625 al. 2). — La vendita di cose future (*emptio rei speratae*) è considerata come condizionale. Differenza fra l'*emptio rei speratae* e l'*emptio spei*. Quest'ultima è pura e semplice. Interpret. del fr. 8 *h. t.* — Vendita di una università di cose. — Vendita di mercanzie in massa, ed a peso, numero e misura. — 3) *La cosa da vendersi non deve già appartenere al compratore.* Tuttavia chi scientemente compra una cosa sua, non può ripetere il prezzo sborsato (fr. 61 *h. t.*). Interpretaz. dei fr. 16 §. 1 e fr. 34 §. 4 *h. t.* — Per la validità della vendita non è necessario che il venditore sia proprietario della cosa venduta (fr. 28 *h. t.* comb. col fr. 25 §. 1 *h. t.* e col fr. 11 §. 2 XIX. 1). Differenze fra il diritto romano e il Cod. civile (*art.* 1623). Esame delle varie opinioni. Critica dell'inesattezza di alcuni articoli del Codice. — Del prezzo: Dove non è prezzo, non esiste vendita (fr. 2 §. 1 *h. t.*). — 1). *Il prezzo deve consistere in danaro contante.* Differenza fra vendita e permuta. Esame di alcuni casi dubbii. — 2). *Il prezzo dev'essere vero, cioè nè simulato nè illusorio.* Esame dei fr. 36, 38 e 35 *h. t.*, del fr. 46 XIX. 2, e della cost. 37. VIII. 54. — 3). *Il prezzo dev'essere certo* (§. 1 Inst. *h. t.*, e art. 1614 del *Progetto*). Il fr. 35 §. 1 *h. t.* è diritto pratico anche in diritto moderno. Confutazione dell'opinione contraria. — Non è necessario che il prezzo sia noto alle

Digitized by Google

parti (fr. 7 §. 1. 2 e fr. 37 h. t.) — Le parti possono rimettere la determinazione del prezzo ad un terzo (§. 1 Inst. h. t.; art. 1615 del *Progetto*). Esame delle più importanti quistioni che si possono elevare in proposito: *a*) Se la cosa perisce casualmente prima che l'arbitro abbia determinato il prezzo, siccome la vendita è condizionale, il rischio sta a carico del venditore. Le deteriorazioni, al contrario, si sopportano dal compratore. Differenze fra il diritto romano e il *Progetto* (art. 1324 *al.* 4). — *b*). Se l'arbitro designato ricusa l'ufficio, non è lecito sostituirgliene un altro (Cost. 15 Cod. IV. 38, e art. 1615 del Progetto). Modificazione di questo principio: convenzione delle parti. — *c*) L'arbitro deve scegliersi attualmente, e la convenzione di fare la scelta posteriormente è valida nel solo caso che le parti abbiano espressamente dichiarato che, non concordando esse nella scelta, questa venga fatta dal giudice. Motivi di questa disposizione (art. 1615). — *d*). Le parti non possono appellarsi dalla decisione dell'arbitro, benchè la stima da lui fatta sia evidentemente iniqua, — nemmeno nel caso di lesione enorme. Esame della cost. 15 IV. 38, e del fr. 79 XVII, 2, sul quale si appoggia l'opinione contraria. — Riassunto della materia. — Del consenso: Esso non richiede nessuna forma solenne. — Di regola nessuno è obbligato a vendere. Esame delle singole eccezioni. — Nel caso che le parti abbiano dichiarato che la vendita debba ridursi in iscritto, il contratto è valido già al momento della manifestazione del consenso, a meno che le parti non abbiano espressamente stabilito il contrario. Esame delle varie opinioni. Interpretazione dell'*art.* 1617 del Progetto, e confronti colla legislazione anteriore e cogli altri Codici

Digitized by Google

d'Italia — Casi nei quali la vendita deve farsi all'asta pubblica. Effetti dell'asta pubblica. — Delle persone che possono vendere. Confronti fra la legislazione romana e il Progetto (*art.* 16 20-21). — Obbligazioni del venditore. Dalla vendita nascono due azioni dirette, l'*actio venditi* e l'*actio empti*. — Il venditore ha due obbligazioni principali, cioè quella di consegnare e quella di garantire la cosa che vende. — I. *Della tradizione della cosa.* L'obbligazione del venditore non è un'*obligatio dandi*, ma sebbene un'*obligatio tradendi*. Differenze fra diritto romano ad alcuni codici moderni. La consegna deve farsi nel luogo convenuto, e in mancanza di convenzione, nel luogo ove la cosa si trova senza dolo del venditore. — La consegna deve farsi nel tempo convenuto. Se la convenzione non stabilisce termine, il venditore deve consegnare tostochè il compratore sborsa il prezzo e richiede la consegna. Se non venne accordata dilazione di pagamento al compratore, questi non può pretendere la consegna se non quando ha sborsato l'*intiero* prezzo (fr. 13 §. 8 XIX. 1). Conseguenze di questo principio (fr. 78 §. 2 *l. c*). Il venditore non può liberarsi della consegna, pagando al compratore tutti i danni ed interessi. Confutazione dell'opinione contraria di Donello (*Comm.* XIII. 2) e di Faber (*Error pragm.* decis. 85 cap. 4). Esame del fr. 11 §. 8 e 9 *l. c*, e del §. 3 Inst. III. 2 3, e dell'art. 1633 del Progetto del Codice. — Il venditore deve consegnare la cosa nello stato in cui si trova all'epoca della vendita. Conseguenze di questo principio quanto alla perdita, alle deteriorazioni, ai frutti, alle accessioni, alle pertinenze ed agli altri prodotti e vantaggi diretti o indiretti provenienti dalla cosa venduta. Esame del §. 3 Inst. *h. t.*, del fr. 13 §. 10

Digitized by Google

seg. XIX. 1, e degli art. 1635 e seguenti del Progetto. — Esame di alcune quistioni relative ai frutti percetti, ed ai fitti ed alle pigioni. Interpretazione del fr. 13 §. 11 XIX. 1. Confutazione dell' interpretazione di Cuiacio (*Observat.* lib. XXV; cap. 31), e difesa dell'opinione di Vaet (*Comm.* XVIII. 6. §. 9). — La vendita della cosa principale comprende anche le pertinenze, purchè sieno tali al momento del contratto (Vegg. Serafini *Elementi di diritto Romano*, (Vol. II. §. 67). — II. *Della garantia.* Cenni generali. — Interpretazione del fr. 30 §. 1 XIX. 1. Sviluppo storico della garantia in caso di evizione, e della garantia delle qualità promesse e dei difetti occulti della cosa venduta. — 1). *Della garantia in caso di evizione in particolare.* Definizione. — Requisiti: *a*). L'evizione deve avere la sua causa in un vizio inerente al vizio del venditore. Esame dei singoli casi: vendita di cose altrui, — vendita di una casa sulla quale il venditore non ha che un dominio rivocabile, vendita di cosa soggetta ad usufrutto o ad uso, o gravata d'ipoteca ecc. In alcuni casi il venditore non è tenuto a prestar l'evizione se non quando è di mala fede. — *b*). La causa dell'evizione deve esser anteriore alla vendita, a meno che il venditore sia in colpa. In alcuni casi eccezionali il venditore non è tenuto dell'evizione, benchè la causa sia anteriore alla vendita: La *prima* eccezione ha luogo quando esiste apposita stipulazione in proposito; la *seconda* ha luogo quando il venditore ha manifestato al compratore la causa di evizione; la *terza*, quando il compratore riunisce nella sua persona le due qualità di creditore per evizione e di debitore per la medesima evizione (*quem de evictione tenet actio, eundem agentem repellit exceptio*); la *quarta* eccezione ha luogo, quando l'evizione

Digitized by Google

avviene per fatto del compratore o per sua colpa. — *c*) Il compratore dev' essere stato spodestato o impedito di mettersi in possesso in seguito ad una decisione giudiziaria, sia ch' egli sia stato condannato in un processo intentato contro di lui, sia che abbia dovuto soccombere in un processo intentato contro il terzo possessore. — *d*). Il compratore deve informare il venditore del processo relativo alla cosa comprata e chiedere la di lui assistenza nella lite che deve sostenere (*litis denuntiatio*). — Effetti dell' evizione. — Dell'*actio empti*. Il compratore che sofferse l'evizione può pretendere tutti i danni ed interessi. — *Actio ex stipulatu*. Differenza fra l' *actio emti* (garanzia di diritto) e l'*actio ex stipulatu*, (garanzia di fatto). Cosa si ottenga coll'*actio ex stipulatu*, quando l' evizione è totale, e quando è parziale. Nell' evizione parziale si deve distinguere, se la parte evinta è eterogenea od omogenea, e, nell'ultimo caso, se è una parte indivisa od una parte divisa. Interpretazione del famoso fr. 64 *h. t.* Esame dei varii casi decisi da Papiniano. Confronti fra le leggi romane e il Progetto del nostro Codice. Critica dell'*art.* 1660 comb. coll'*art.* 1654. — *Garanzia pei vizi occulti della cosa venduta* (Dig. XXI. 1). Concetto. Requisiti dei vizi redibitorii. Diritti del compratore e mezzi legali per farli valere: *actio ex stipulatu*, *actio empti*, *actio redhibitoria* e *quanti minoris*. Effetti di queste quattro azioni, loro requisiti, e rapporto che passa fra le medesime. Obbligazioni del compratore. 1. Il compratore è obbligato a pagare il prezzo. — Luogo e tempo di pagamento. — Il compratore deve pagare gli interessi legali dal giorno della consegna sino al giorno del pagamento, senza bisogno di interpellazione. Quest'obbligo esiste anche nel caso che

Digitized by Google

la cosa non produca frutti (fr. 13 §. 20 e 21 XIX. 1. e cost. 5 IV. 49). Confutazione dell'opinione contraria professata da Pothier e Molitor e adottata dal nostro Codice (art. 1676). Questione relativa al pagamento degli interessi nel caso di dilazione di pagamento. Esame delle varie opinioni. Confutazione di quella di Troplong. L'opinione di Duvergier e Molitor sembra la più giusta e la più equa. — Il compratore deve trasferire al venditore la proprietà dei danari pagati. Conseguenze di questo principio. — 2. Il compratore deve pagare al venditore tutte le spese ch'egli ha fatte per la conservazione della cosa. (fr. 13 §. 22 XIX. 1). — Del rischio e pericolo. Regole generali. Eccezioni. Rinvio al *tit.* III. *cap.* II. *sez.* II. — Vendita di fondi a misura. Distinzione dei varj casi. Interpretazione del fr. 13 §. 14 XIX. 1. — Vendita a prova, a gusto, e a vista. Esame delle varie quistioni ed opinioni in proposito. — Della lesione enorme. Cenni storici. Interpretazione della cost. 2 *Cod.* de rescind. vend. — Esame delle più importanti quistioni. — Patti accessorii: 1. Patto del miglior compratore; 2. patto commissorio; 3. patto di prelazione; 4. patto di ricompra e di rivendita; 5. patto di riservato dominio e di riservata ipoteca; 6. patto di pentimento; 7. patto de non alienando).

Capo Secondo. **Della permuta.** (Origine storica. Definizione. Differenze fra la permuta del diritto giustinianeo e quella del diritto attuale. Differenze fra permuta e vendita. Principii generali intorno alla permuta).

Capo Terzo. **Contratto estimatorio.** (Definizione e requisiti. Sue differenze dal mandato, dalla vendita e dalla locazione. Effetti. — Interpretazione del tit. Dig. *de aestimatoria*).

Digitized by Google

Capo Quarto. Contratto di locazione. (Disposizioni generali: Nozione e scopo della locazione. — Requisiti. Confronti coi requisiti della vendita. — Varie specie di locazione. — Della locazione di cose: Definizione e requisiti. — Obblighi del locatore. — Obblighi del conduttore. — Fine del contratto di locazione. — *Interdictum de migrando.* — Della locazione di opere e della conduzione di opera: Definizione e requisiti. Obblighi dei contraenti. Influenza del caso fortuito. — Differenza fra la prestazione di opere e la conduzione di opera. Esame dei varii casi. Risponsabilità del conduttore. Differenze fra il diritto romano e il nostro Cod. civile (*art.* 1806). — Della locazione a soccida: Definizione, nozioni storiche ed effetti. — Della colonia parziaria. Nozione ed effetti. Locazione irregolare: Nozione ed effetti. Interpretazione del fr. 31 XIX. 1.).

Capo Quinto. Rapporti analoghi al contratto di locazione. (Contratto di enfiteusi: Origine della enfiteusi. — Nozione del contratto enfiteutico e sua analogia colla locazione e colla vendita. — Diritti ed obblighi dell'enfiteuta. — Diritti ed obblighi del proprietario del fondo enfiteutico. — Modi di acquistare e di perdere l'enfiteusi. — Receptum nautarum, cauponum et stabulariorum: Nozione. Cenni storici. Analoga estensione della responsabilità dei *nautae*, *caupones* ecc. ad altri casi. — Legislazioni moderne).

Capo Sesto. Del contratto di società. (Nozione e requisiti del contratto di società: Dell'apporto. — Scopo lecito e di comune utilità. — Varie specie di società: Società semplici e di guadagno. — Società di cose e di opere. — Società universali e particolari. Società generali e spe-

Digitized by Google

ciali (societas omnium quae ex quaestu veniunt — societas unius rei — societas unius negotiationis). Distinzione del caso in cui le cose conferite nella società divengono proprietà comune dei socj, da quello in cui le cose sono destinate soltanto all'uso dei medesimi. In caso di dubbio, bisogna distinguere l' apporto di cose fungibili e consumabili da quello di cose infungibili e impiegabili. Confutazione dell' opinione contraria. Interpretazione del fr. 58. XVII. 2. — Effetti del contratto di società: Obbligazioni dei socj fra di loro. — Obbligazioni dei soci di fronte ai terzi. Esame dei varii casi. Differenze fra il diritto romano ed i moderni Codici. Scioglimento della società: Spiegazione esegetica dei fr. 63 §. 10 e fr. 65 XVII. 2. Divisione del patrimonio sociale: Liquidazione. Regole per la divisione. Esame delle più importanti questioni. Difesa delle opinioni emesse da Mayr nella sua opera *de divisione bonorum* (Landshut 1825). — Della società universale. Del suo attivo e del suo passivo. Spiegazione dei fr. 3. pr. 27. e 73 XVII. 2.).

Capo Settimo. Rapporti analoghi alla società. (Della comunione incidente. Sue differenze della società. Varie specie di comunione. Delle azioni divisorie. 1. *Actio communi dividundo*. A chi spetti. Scopo della medesima. — 2. *Actio finium regundorum*. Nozione, requisiti ed effetti della medesima. 3. *Actio familiae erciscundae*. Nozione, requisiti ed effetti).

Capo Ottavo. Del mandato. (Definizione e requisiti. — Obbligazioni del mandatario. — Obbligazioni del mandante. — Estinzione del mandato. — Esame di alcune specie particolari di mandato. — Rapporti obbligatorii risultanti dal mandato fra il mandante ed i terzi. *Actio exercitoria*, in-

Digitized by Google

stitoria e *quasi-institoria*. Differenze fra il diritto romano classico e il diritto moderno).

Capo Nono. Della gestione d'affari altrui senza mandato. (Nozione e requisiti. — Dell' *actio negotiorum gestorum directa*. Requisiti ed effetti di quest' azione. Esame dei casi pratici più importanti. — Dell' *actio negotiorum gestorum contraria*. Requisiti e scopo della medesima. — Riassunto della materia).

Capo Decimo. Della fidejussione. (Nozione e requisiti. Storia della fidejussione. Requisiti ed effetti. Confronti fra la legislazione romana ed i Codici moderni).

Capo Undecimo. Della transazione. (Nozione. Perchè la transazione possa considerarsi come contratto. — Requisiti. Se si possa transigere sopra un punto deciso per sentenza. Se si possa transigere sopra punti che sono l' oggetto di un testamento, prima della sua pubblicazione. Confutazione dell'opinione di Molitor. Esame delle opinioni emesse da Risch (*Vergleich*, Monaco 1855). Delle persone che possono transigere. — Forma della transazione. Transazione sopra alimenti. Confronti fra il diritto romano e il Progetto del Cod. civ. italiano. — Effetti della transazione. — Dell' erore in materia di transazione. Critica del Progetto. Esame delle opinioni degli autori in proposito. Esercizj esegetici sui più importanti testi relativi all' errore in materia di transazione, e specialmente sulle seguenti Leggi (*Cod.*): c. 31. 42 (II. 4); c. 2. 29 (II. 24); c. 6, (I. 18); Dig. fr. 3 §. 2 (II. 15), fr. 36. (X. 2), fr. 78 §. 16 (XXXVI. 1) ecc.).

Capo Dodicesimo. Del compromesso, del contractus suffragii e del costituto. (Esercizj ese-

Digitized by Google

getici sul lib. IV. tit. 8 Digest. *de receptis* comb. col lib. II. tit. 56 Cod. de receptis arbitris. — Del contractus suffragii (Dig. XII. 2, Cod. IV. 1), del constitutum (*Dig.* XIII. 5, Cod. IV. 18) e del contratto ricognitivo. Esposizione sommaria della teoria di Bähr).

Capo Tredicesimo. Dei contratti di sorte. (Nozione e cenni storici. — Giuoco e scommessa. Effetti. Confronti fra il diritto romano ed i moderni Codici).

TITOLO OTTAVO. Obbligazioni risultanti da delitti, quasi-delitti e disposizione immediata di legge.

Capo Primo. Dei delitti. (Furto. Nozione, requisiti ed effetti. *Actio furti* e *condictio furtiva*. Confronti fra la legislazione romana ed i moderni codici. — Rapina. Nozione. Cenni storici. Requisiti ed effetti. — Damnum iniuria datum. Esame dei frammenti superstiti della Legge Aquilia. Azione diretta della Legge Aquilia. Interpretazione dei classici giuristi. *Actio legis Aquiliæ utilis*. Requisiti dell' azione della legge Aquilia. Effetti della medesima. — Ingiurie. Nozione, requisiti ed effetti. Confronti coi Codici moderni).

Capo Secondo. Rapporti analoghi ai delitti. (Interdetti *ne quid in loco sacro fiat* (*Dig.* 43. 6): *ne quid in loco publico vel itinere fiat* (43. 8); *de fluminibus, ne quid in flumine publico ripave eius fiat, quo pejus navigetur* (43, 12); *ne q. in flum. publ. fiat quo aliter aqua fluat, atq. uti priore æstate fluxit* (43. 13); ut in fl. publ. navig. liceat (43. 14); *de ripa munienda* (43. 15); *de* cloacis (43. 23); interdetto *de mortuo inferendo et sepulcro ædif.* (11. 8); della nunziazione di

Digitized by Google

nuova opera (39. 1); interdetto *quod vi aut clam* (43. 24); *cautio damni infecti* (39. 2); azione *arborum furtim caesarum* (87. 7); *damnum coactis hominibus et turba datum* (47. 8); *de incendio, ruina, naufragio, rate nave expugnata* (47. 9.); *de sepulcro violato* (47. 12); *de relig. et sumtibus funerum* ecc. (11. 7); *de via publ.* (43. 11); *de publicanis et vertigal. et commiss.* (39. 4); *si quadrupes paup. fecisse dicat.* (9. 1); dell' interd. *unde vi*, e dell' azione di spoglio (43. 16); interd. *de precario* (43. 26); *actio q. met. causa* (4. 2); *actio et exceptio doli* (4. 3); *calumnia* (3. 6); *ne quis in eum q. in ius vocab. vi eximat* (2. 7); *alienatio iud. mut. causa facta* (4. 7); *al. in fraud. cred.* (42. 8); *de servo corrupto* (11. 3); *de extraord. cognit.* ecc. (50. 13); *si mensor falsum mod. dix.* (11. 6); *de lib. hom. exhib.* (43. 29); *album corruptum* (2. 1); *effusum et ejectum* (9. 3); *positum et suspensum* (9. 3)).

Capo Terzo. Obbligazioni risultanti da immediata disposizione di legge. (*Actio ad exhibendum* (Dig. 10. 4); *de edendo* (2. 13); *de testibus* (22. 5); *de relig. et sumtibus funer;* (11. 7); Conclusione).

FINE.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE DELLE MATERIE

PARTE PRIMA

Teoria Generale delle Obbligazioni.

TITOLO PRIMO. Delle fonti delle Obbligazioni.

Capo I. Dei contratti in genere . . . . . pag. 3
Capo II. Dei quasi-contratti in genere . . . . . » 5
Capo III. Dei delitti in genere . . . . . » ivi
Capo IV. Dei quasi-delitti in genere . . . . . » ivi
Capo V. Altre fonti delle obbligazioni . . . . . » 6

TITOLO SECONDO. Delle diverse specie di Obbligazioni.

Capo I. Delle obbligazioni condizionali . . . . . » ivi
Capo II. Delle obbligazioni a tempo determinato » 7
Capo III. Delle obbligazioni alternative . . . . . » ivi
Capo IV. Delle obbligazioni correali e solidarie . » 10
Capo V. Delle obbligazioni divisibili e indivisibili » 12
Capo VI. Delle obbligazioni con clausole penali . » 13
Capo VII. Delle obbligazioni civili e naturali . . » 14

TITOLO TERZO. Degli effetti delle Obbligazioni.

Capo I. Delle cause d'inesecuzione delle obbligazioni » ivi
Capo II. Effetti dell'inesecuzione delle obbligazioni » 15

TITOLO QUARTO. Della cessione delle Obbligazioni.

Capo I. Introduzione storica e nozione della cessione . . . . . » 20
Capo II. Quali obbligazioni si possano cedere . » 21
Capo III. Cause e modi della cessione . . . . . » 22
Capo IV. Effetti della cessione . » ivi

Digitized by Google

TITOLO QUINTO. Dell'estinzione delle Obbligazioni.

Capo I. Dell' estinzione delle obbligazioni in generale . . . . . pag. 24
Capo II. Del pagamento . . . . . » 25
Capo III. Della compensazione . . . . . » 29
Capo IV. Della novazione . . . . . » 30
Capo V. Della rimessione del debito . . . . . » 31
Capo VI. Della confusione . . . . . » ivi
Capo VII. Concorso di due cause lucrative . . » 32
Capo VIII. Della prescrizione delle azioni . . . » ivi

PARTE SECONDA

Delle singole Obbligazioni.

TITOLO SESTO. Obbligazioni risultanti da contratti reali e da rapporti analoghi.

Capo I. Del contratto di mutuo . . . . . » 33
Capo II. Rapporti analoghi al contratto di mutuo » 37
Capo III. Del contratto di comodato . . . . . » 40
Capo IV. Del deposito . . . . . » ivi
Capo V. Del contratto di pegno . . . . . » 42

TITOLO SETTIMO. Contratti consensuali ed altri rapporti obbligatorii analoghi.

Capo I. Della compera e vendita . . . . . » 43
Capo II. Del contratto di permuta . . . . . » 50
Capo III. Contratto estimatorio . . . . . » ivi
Capo IV. Contratto di locazione e conduzione . » 51
Capo V. Rapporti analoghi alla locazione . . . » ivi
Capo VI. Contratto di società . . . . . » ivi
Capo VII. Rapporti analoghi alla società . . . » 52
Capo VIII. Del mandato . . . . . » ivi
Capo IX. Della gestione d'affari altrui senza mandato » 53

Digitized by Google

Capo X. Della fidejussione . . . . . pag. 53
Capo XI. Della transazione . . . . . » ivi
Capo XII. Compromesso, contractus suffragii, costituto e contratto ricognitivo . . . . . » ivi
Capo XIII. Contratti di sorte . . . . . » 54

TITOLO OTTAVO. Obbligazioni risultanti da delitti, quasi delitti e disposizione immediata di legge.

Capo I. Delitti . . . . . » ivi
Capo II. Rapporti analoghi ai delitti . . . . . » ivi
Capo III. Obbligazioni risultanti da disposizione immediata di legge . . . . . » 55

Digitized by Google

55

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google